

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Provincia di Catanzaro

Area Amministrativa e Legale

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SIMERI CRICHI E L'ESERCIZIO COMMERCIALEPER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE AI FINI DELLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER L'EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di aprile, in Simeri Crichi, si sono costituite le seguenti parti:

- il **Comune di Simeri Crichi**, (P.IVA n° _____), rappresentato dal Responsabile *pro tempore* dell'Area Amministrativa e Legale Avv Antonio Giulino nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Simeri Crichi, Piazzale Martiri, il quale dichiara di agire e di stipulare in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, al presente atto autorizzato con decreto sindacale n _____ del __/__/2020; dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi riguardo la stipula del presente atto; -

- **L'esercizio commerciale/operatore economico:** _____ Partita IVA/Codice Fiscale: _____, con sede legale in _____, alla _____, in persona del legale rappresentante _____, nato/a a _____, il _____, documento di identità _____, rilasciato da _____, il _____, codice fiscale: _____ nella qualità di _____, domiciliato per la qualità di cui sopra presso la sede legale di cui sopra;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale

sono state ripartite le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

Premesso che:

- Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 2 aprile 2020 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio 2019/2021, esercizio 2020, a seguito della menzionata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- Con determinazione n. _____ del 02.04.2020 è stato approvato lo schema della stipulanda convenzione;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari/beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro di euro 10,00 (dieci) e euro 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Simeri Crichi; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il periodo di emergenza epidemiologica per come fissato dalle Autorità Statali.

I buoni possono essere soggetti a una decurtazione dei prezzi sui beni di prima necessità in base alla percentuale di sconto applicata dall'esercente commerciale nella domanda di accreditamento. In sede di liquidazione si terrà conto della percentuale di sconto applicata e ciò servirà ad aumentare il fondo di solidarietà e di conseguenza la platea dei beneficiari. Sarà cura, inoltre, da parte dell'esercente commerciale comunicare la possibilità di effettuare il servizio di spesa a domicilio.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposita fattura elettronica (**Codice univoco ufficio UFLXTO**, con allegata la documentazione che attesta l'effettivo utilizzo del buono, ivi incluso "scontrino emesso con corrispettivo non corrisposto" o equivalente. Il rimborso è effettuato, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e emissione di fattura elettronica per richiesta rimborso scontrini, mediante bonifico su conto corrente indicato dall'esercente, tramite apposito modulo di tracciabilità finanziaria rilasciato ai sensi all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

- pasta e riso
- latte
- farina
- olio di oliva
- frutta e verdura
- carne e pesce
- prodotti in scatola (legumi, carne, tonno, mais ecc)
- passata e polpa di pomodoro
- zucchero
- sale
- prodotti alimentari e per l'igiene dell'infanzia (es. omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini)
- acqua e bevande (con esclusione di alcolici).

L'amministrazione si riserva di comunicare eventuali altre categorie merceologiche ovvero beni di prima necessità che possano essere acquistati dai beneficiari con i buoni spesa qualora intervengano interpretazioni autentiche ovvero circolari da parte degli organi governativi preposti.

È in capo all'esercizio commerciale, nonché obbligo morale, la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando sia l'identità del beneficiario sia che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammissibili.

Il Comune si riserva di non procedere al rimborso del prezzo di beni non ammissibili.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto al perdurare dell'emergenza COVID-19.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono. In particolare è onere dell'esercente verificare l'autenticità del buono; il Comune non procederà, a suo insindacabile giudizio, al rimborso di buoni che dovessero rivelarsi non autentici.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Catanzaro, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di SIMERI CRICHI.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Simeri Crichi, li _____

Per il Comune
Il Responsabile dell'Area Avv. Antonio Giulino

**Per l'esercizio commerciale,
Il Legale rappresentante, _____**
